

DELIBERAZIONE 16 DICEMBRE 2025

553/2025/R/EEL

**APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI RELATIVI AL REGIME ALTERNATIVO
DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI, PER L'ANNO 2026**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1366^a riunione del 16 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2025, 454/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 454/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2025, 491/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2025/R/eel);
- la comunicazione di C.V.A. Energie S.r.l. (di seguito anche: C.V.A. Energie), del 28 ottobre 2025, prot. Autorità 74550, di pari data;
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione), del 4 novembre 2025, prot. Autorità 76575, del 5 novembre 2025 (di seguito: comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di Terna, del 10 dicembre 2025, prot. Autorità 85903, di pari data (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 63, 64 e 65 della deliberazione 111/06 definiscono la disciplina tipica e i relativi diritti e obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; l'articolo 65bis della deliberazione 111/06 definisce, invece, la disciplina alternativa alla disciplina tipica e i relativi diritti e obblighi, cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per questa disciplina alternativa (laddove non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- con le deliberazioni 454/2025/R/eel e 491/2025/R/eel, l'Autorità ha determinato e comunicato, a ciascun utente del dispacciamento interessato, i valori di cui al comma 65bis.3 validi per l'anno 2026 - con le precisazioni ivi riportate - e da applicarsi al contratto di cui al comma 65bis.2;
- il comma 65bis.5 prevede che l'utente del dispacciamento, che intenda sottoscrivere il contratto, di cui all'articolo 65bis, comunichi la propria intenzione all'Autorità e a Terna;
- le società C.V.A. Energie ed Enel Produzione (di seguito: utenti interessati) hanno manifestato la propria intenzione di sottoscrivere, con riferimento all'anno 2025, il contratto di cui al comma 65bis.2;
- il comma 65bis.7 stabilisce che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere il contratto sopra menzionato anche per quantità parziali; Enel Produzione, attraverso la comunicazione omonima, ha esercitato detta facoltà per l'anno 2025;
- per un dato impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta, i commi da 65bis.8 a 65bis.12 prevedono, tra l'altro, che:
 - in occasione dell'adesione al regime contrattuale per un impegno a salire per minimo o altri servizi, l'utente/assegnatario possa richiedere all'Autorità e a Terna che, per il periodo di assoggettamento al regime contrattuale, detto impianto sia integralmente escluso dal novero della capacità nominabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi del mercato della capacità (di seguito: facoltà *ex comma 65bis.8*), escludendo *ab origine* il rischio di doppio pagamento e consentendo di applicare all'impianto esclusivamente la disciplina dell'essenzialità (cd. approccio disgiunto *ex comma 65bis.11*), invece dell'approccio congiunto di cui al comma 65bis.12;
 - in caso di esercizio della facoltà *ex comma 65bis.8*, l'utente possa altresì richiedere all'Autorità e a Terna, per il periodo di assoggettamento al regime contrattuale, una riduzione dell'impegno di capacità per una quantità non superiore alla CDP dell'impianto considerato (di seguito: facoltà *ex comma 65bis.9*);
- per l'anno 2026, C.V.A. Energie ed Enel Produzione non hanno esercitato le facoltà *ex commi 65bis.8 e 65bis.9*.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con la comunicazione Terna, l'omonima società ha trasmesso all'Autorità, per l'approvazione, le proposte di contratto, di cui al comma 65bis.5, per l'anno 2026 (di seguito: proposte di contratto);
- le proposte di cui al precedente alinea attengono a impianti (o raggruppamenti di impianti) essenziali per i quali gli utenti interessati hanno manifestato l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65bis.2;
- le proposte di contratto sono coerenti con:
 - il combinato disposto delle deliberazioni 454/2025/R/eel e 491/2025/R/eel;
 - le intenzioni espresse dagli utenti interessati;
 - i principi e le finalità di cui all'articolo 65bis.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare le proposte di contratto trasmesse con la comunicazione Terna, onde procedere celermente alla sottoscrizione dei predetti contratti con gli operatori elencati nella citata comunicazione.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- il presente provvedimento costituisca atto di ordinaria amministrazione, in quanto atto di applicazione, attuazione ed esecuzione di un precedente provvedimento dell'Autorità; la deliberazione 111/06 stabilisce che Terna predisponga la proposta contrattuale per l'applicazione del regime alternativo di essenzialità e la sottoponga all'Autorità per l'approvazione, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto;
- il presente provvedimento sia, al tempo stesso, urgente e indifferibile, al fine di porre Terna e gli utenti del dispacciamento interessati nelle condizioni di stipulare i contratti ex articolo 65bis in tempo utile per disciplinare il comportamento di offerta dei predetti utenti nel mercato per i servizi da erogare a Terna a decorrere dall'1 gennaio 2026

DELIBERA

1. di approvare, per le finalità indicate in premessa, le proposte di contratto trasmesse all'Autorità con la comunicazione Terna;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A., per le finalità di cui al comma 65bis.5 della deliberazione 111/06, nonché alle società C.V.A. Energie S.r.l. ed Enel Produzione S.p.A.;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini